



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Il ricorrente, titolare di un buono fruttifero ordinario di Lire 1.000.000,00, sottoscritto il 23.03.1988 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso il titolo il 21.05.2019 per la somma di € 5.729,02. Rappresenta che il timbro presente sul retro del buono riporterebbe solo i rendimenti fino al 20° anno, mentre nulla indicherebbe per gli anni successivi, dal 21° sino al 30°. Ritiene quindi che, per la liquidazione dei rendimenti a partire dal 21° anno, si debbano applicare le condizioni originariamente previste per i buoni della serie "P", come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e dal consolidato orientamento ABF. Chiede, pertanto, di a) *"accertare che il Buono Fruttifero Postale di cui in narrativa è stato emesso successivamente al D.M. del 13.06.1986"*; b) *"accertare la discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore del buono e quello previsto dal D.M. del 13.06.1986"*; c) *"accertare che al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso e, nello specifico, dal 21° al 30° anno, che deve essere riconosciuto il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L.258.150 per ogni successivo bimestre ..."), e per l'effetto, in applicazione dei suddetti criteri", di "disporre a favore del ricorrente la corresponsione della complessiva somma di €.6.225,44"; "disporre a favore del ricorrente il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di €.250,00" e, infine di "di disporre*



a carico dell'intermediario la refusione dei costi sostenuti dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di €.20,00".

L'intermediario, costituitosi, fa presente che il buono in oggetto appartiene alla serie "Q", istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 e che, in conformità a tali disposizioni, sarebbe stato rilasciato su modulo della precedente serie "P" sui cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie "Q/P", nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie. Sostiene che il timbro apposto sul retro del buono sostituirebbe integralmente quanto previsto in origine sul modulo, nonché che il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno sarebbe rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, al tasso del 12% come indicato nel timbro e non al 15% come previsto per la serie "P", non più in emissione. Contesta l'interpretazione sovente assunta dall'ABF in casi analoghi, ritenendo che la stessa non tenga *"in debita considerazione quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale"*. Afferma che l'art. 5 del succitato D.M. prescriverebbe chiaramente di indicare con il secondo timbro nella parte posteriore del buono esclusivamente i quattro *"nuovi tassi"* e non anche *"le somme complessivamente dovute"* derivanti dall'applicazione di questi ultimi. Osserva che, pertanto, nulla sarebbe stato modificato in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

Reputa che il ricorrente sarebbe stato a conoscenza sin dalla data del rilascio dell'appartenenza del titolo alla serie "Q" e, conseguentemente, avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la misura dei tassi di interesse relativi a tale serie, senza che si possa ritenere ingenerato alcun affidamento in altro senso. Aggiunge che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979 del 2007 avrebbe avuto a oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta dall'odierno ricorrente all'esame dell'ABF, riguardando l'ipotesi della consegna di un buono postale fruttifero appartenente a una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Quanto, invece, alla sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite, reputa che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame e che conforterebbe pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie, senza che possa dirsi ingenerato alcun ragionevole affidamento in capo al sottoscrittore. Richiama, inoltre, a sostegno delle proprie argomentazioni anche la sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, n. 26, la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 DPR n. 156 del 1973. Rappresenta, infine, che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15.02.2018 prot. N. DT 12768.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce integralmente le proprie argomentazioni, in particolare con riferimento all'errore dell'intermediario nell'apporre il timbro sui nuovi rendimenti senza riferimenti al periodo successivo al 20° anno, nonché all'ingenerarsi di un legittimo affidamento, richiamando giurisprudenza a supporto. Ritiene inoltre confacente al caso di specie la sentenza n. 13979 del 2007 della Cassazione a Sezioni Unite, che esprime un principio di portata generale, che si attaglierebbe perfettamente alla fattispecie in esame.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

In via generale, si deve osservare che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni *"deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto"* (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato"* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento al buono sottoscritto dal ricorrente, non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. Segnatamente, nel caso di specie l'intermediario ha utilizzato moduli cartacei della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q" ed ha apposto sia il timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso per tale serie, operando perciò conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, secondo il quale *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986 .Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Il Collegio osserva che il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Secondo l'orientamento dell'Arbitro, quando il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

timbro apposto dall'intermediario nulla preveda per gli ultimi 10 anni di vita del buono, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente. Ciò, in quanto la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti introdotti dal d.m. del 1986 riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare nel medesimo cliente il legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (da ultimo, Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020).

In linea con l'orientamento dell'Arbitro, pertanto, il Collegio reputa che l'intermediario abbia legittimamente applicato i tassi della serie Q per il periodo che va dal 1° al 20° anno di vita dei buoni e che, invece, lo stesso avrebbe dovuto applicare i tassi originari per i successivi 10 anni. Il ricorrente, pertanto, ha diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, gli fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017).

Il ricorrente chiede la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS